

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3777 del 27/07/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DAI CAMPI POZZI RO E GUARDA AD USO CONSUMO UMANO IN COMUNE DI RIVA DEL PO (FE). DITTA: ATERSIR. PRATICA: FE05A0057.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3898 del 27/07/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/892893 protocollata dalla Regione Emilia Romagna in data 30/12/2015, presentata ai sensi dell'art. 27 del r.r. 41/2001, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia

Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. n. 8299 del 13/06/2006 all’Agenzia per i Servizi Pubblici di Ferrara ATO 6 (cod. FE05A0057), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 29 pozzi aventi profondità variabili tra i 50 e i 60 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di Riva del Po (FE), in via Pioppa e in località Guarda Ferrarese, su terreno censito ai fogli nn. 1, 2, 3, 7, 8, 14 e 15 su molteplici mappali;
- destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
- portata massima di esercizio complessiva pari a 500 l/s;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 9.300.000 mc/anno;

DATO ATTO

- che secondo la L.R. n. 23 del 23/12/2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” per le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato già esercitate dalle Autorità d’ambito è costituita ATERSIR, che subentra nei rapporti attivi e passivi delle sopresse Agenzie d’Ambito;
- che con det. n. 2478 del 18/05/2018 è stata autorizzata ad ATERSIR nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo, l’attuazione dei lavori inerenti le opere di derivazione nel campo pozzi in Via Pioppa a Riva del Po (FE) da ricondursi al codice intervento n. 12984 del Piano approvato con DGR n. 32 del 29/03/2018;

CONSIDERATO che il pozzo “19 bis”, autorizzato con det. n. 2478 del 18/05/2018 ma non ricompreso nella concessione originaria assentita nel 2006, non è da assoggettare alla procedura di verifica di Valutazione d’Impatto Ambientale (screening) in quanto non determina una variazione dei quantitativi di portata e di volume valutati in sede di VIA nel 2006;

PRESO ATTO che con domanda PG/2019/176556 del 15/11/2019 ATERSIR ha richiesto la variante non sostanziale alla concessione riguardante la sostituzione del pozzo esistente “34”, dato che

aveva perso la sua efficienza, con un nuovo pozzo (“34 bis”) avente le stesse caratteristiche e realizzato nelle immediate vicinanze, ai sensi dell’art. 31, r. r. 41/2001;

DATO ATTO che le domande presentano i requisiti per essere sottoposte al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- rientra nell’area SIC e ZPS “IT4060016 - ZSC-ZPS - Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico”, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva, pertanto risulta compatibile con il Piano di Gestione;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna (PG/2020/47064 del 27/03/2020);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2021, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l’art. 8 della l.r. 2/2015;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FE05A0057;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378, l'autorizzazione alla perforazione del pozzo "34 bis" in sostituzione del pozzo "34" nelle modalità indicate nell'allegato disciplinare e di prescrivere la chiusura del pozzo "34" e il ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 35, r.r. 41/2001, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare allegato;
2. di assentire all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR) il rinnovo con variante della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica FE05A0057, ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante 30 pozzi, di cui 29 esistenti e 1 da perforare, con le caratteristiche descritte in disciplinare;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Riva del Po (FE), in via Pioppa e in località Guarda Ferrarese, su terreno censito ai fogli nn. 1, 2, 3, 7, 8, 14 e 15 su molteplici mappali;
 - destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
 - portata massima derivabile complessivamente pari a 500 l/s e portata media di prelievo pari a 295 l/s;
 - volume d'acqua massimo derivabile pari a 9.300.000 mc/anno e volume derivabile complessivamente dalla centrale di Serravalle e dalla centrale di Ro Ferrarese pari a 18.200.000 mc/anno;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2050;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/07/2021;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 10.566,70 euro, dando atto che è già stato versato;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378 (cod. pratica FE05A0057).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Il prelievo avviene tramite 30 pozzi, di cui 29 esistenti e 1 da perforare, ubicati nel Comune di Riva del Po (FE), su terreni nella disponibilità del richiedente e con le caratteristiche di seguito riportate.

I 30 pozzi sono distinti in 2 gruppi: 20 afferenti al campo pozzi di Ro e 10 afferenti al campo pozzi di Guarda.

Campo pozzi	Pozzi	Profondità [m]	UTM RER X	UTM RER Y	Foglio	Mappale	Filtri (m)
Campo pozzi Ro	Pozzo 1	55	719015	982132	8	122	22-47
	Pozzo 2	51	718749	981627	15	500	23,3-47
	Pozzo 3	55	718709	981965	7	109	27,7-53,4
	Pozzo 4	51	718445	981598	15	489	23,3-46,3
	Pozzo 5	51	718404	981901	7	89	23,3-47
	Pozzo 6	51	718304	981305	15	502	23,3-47
	Pozzo 7	51	718158	981755	7	95	23,3-47
	Pozzo 8	56	718021	981498	15	526	23,8-48,3
	Pozzo 9	51	717594	981261	14	195	23,3-47
	Pozzo 10	51	717858	981741	7	162	23,3-47
	Pozzo 11	51	717542	981615	14	197	23,3-47
	Pozzo 19 bis	50	719025	981844	15	76	22-47

	Pozzo 31 bis	50	719089	981938	15	77	23,2-46
	Pozzo 32	52	719364	981763	15	405	24,3-48
	Pozzo 33	53	719436	981686	15	405	24,3-48
	Pozzo 34 bis	50	719516	981605	15	84	24,3-48
	Pozzo 35	52	719267	981564	15	405	24,3-48
	Pozzo 36	52	719313	981648	15	405	24,3-48
	Pozzo 37	52	719401	981553	15	405	24,3-48
	Pozzo 38 bis	50	719104	981692	15	536	23,2-46
Campo pozzi Guarda	Pozzo 21	55	721377	984168	1	476	25-50
	Pozzo 22	60	721743	984218	2	182	27-57
	Pozzo 23	60	721943	984231	2	189	27-57
	Pozzo 24	60	722145	984246	2	194	27-57
	Pozzo 25	60	722346	984220	2	198	27-57
	Pozzo 26	58	722552	984163	3	253	25-55
	Pozzo 27	57	722733	984112	3	256	24-54
	Pozzo 28	59	722926	984058	3	257	26-56
	Pozzo 29	58	723114	984005	3	258	25-55
	Pozzo 30	58	723315	983944	3	259	25-55

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, per servire la centrale di potabilizzazione di Ro Ferrarese.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 500 l/s, con portata media pari a 295 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 9.300.000 mc/anno.
3. Il volume massimo complessivamente prelevabile dalla centrale di Serravalle e dalla centrale di Ro Ferrarese è pari a 18.200.000 mc/anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo Pianura Alluvionale Padana – confinato superiore, identificato con codice 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3 – TOMBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO SOSTITUITO

1. Il concessionario è tenuto a comunicare a questa Agenzia la data di inizio dei lavori di tombamento e messa in sicurezza del pozzo “34” almeno 10 giorni prima l’inizio degli stessi per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.
2. Il concessionario è tenuto a rimuovere l’opera di presa esistente eseguendo le opere di tombamento e la messa in sicurezza dei luoghi entro 6 mesi dal ricevimento della notifica del presente provvedimento, secondo le seguenti prescrizioni:
 - rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all’emungimento dell’acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
 - riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
 - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con packer semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell’acquifero circostante;
 - eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (packer doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all’esterno della colonna;
 - riempire la testa pozzo con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di
 - campagna (per uno spessore minimo di 20 cm).
3. Il concessionario obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a

trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di 10 giorni dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 4 – PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE DEL NUOVO POZZO

1. **Durata** – L'autorizzazione alla perforazione del pozzo sostitutivo "34 bis" è accordata per la durata di 6 mesi dalla notifica della stessa, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi.
2. **Comunicazione di inizio lavori** – L'interessato è tenuto comunicare a questa Agenzia con anticipo di almeno 10 giorni la data di inizio dei lavori di perforazione.
3. **Relazione di fine lavori** – L'interessato è tenuto inoltre a trasmettere a questa Agenzia, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione in cui indicare:
 - l'esatta localizzazione della perforazione;
 - la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrate, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - la stratigrafia dei terreni attraversati;
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
 - il tipo di falda captata;
 - le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
 - il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.

4. Ogni variante a quanto espressamente autorizzato deve essere previamente comunicata ed autorizzata da questa Agenzia.
5. **Comunicazioni all'ISPRA** – L'interessato è tenuto a comunicare all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, una comunicazione preventiva di inizio indagine e successivamente una comunicazione conclusiva di fine indagine (o sospensione), pena l'irrogazione di sanzione amministrativa, conformemente agli artt. 1–3, l. 464/1984. Per ulteriori informazioni sulle modalità di trasmissione si rimanda al sito <http://www.isprambiente.gov.it>
6. **Caratteristiche del pozzo** – L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di n. 1 pozzo avente profondità di 50 m, equipaggiato con pompa della potenza di 7,5 kw, con parete filtrante della lunghezza di 25 m compresa tra le profondità di 20/24 m e 45/49 m dal piano di campagna. La portata nominale massima autorizzata è pari a 30 l/s.
7. **Ubicazione** – La perforazione avrà luogo in Comune di Riva del Po (FE), su terreno nelle disponibilità del richiedente censito al fg. 15, mapp. 84; coordinate UTM RER: X = 719.516; Y = 981.605.
8. **Modalità di perforazione** – I fluidi di perforazione eventualmente utilizzati devono essere composti da acqua o da fanghi a base di acqua. Per evitare un possibile inquinamento delle falde, si raccomanda di isolare adeguatamente la porzione superficiale del pozzo, fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti.

Ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte si prescrivono le seguenti operazioni:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
- cementazione della colonna pari a 20/24 metri dal piano di campagna;
- realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di opere idonee a preservarne il buono stato e a prevenire l'infiltrazione di acque meteoriche;

- realizzazione di un rubinetto idoneo per i campionamenti;
 - inserimento di una valvola di ritegno (non ritorno) nella tubazione idraulica di mandata del pozzo, per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;
 - copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo e dell'avampozzo.
9. **Materiali di risulta** – I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al d.P.R. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti.
- I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati.
- Le acque di risulta potranno essere scaricate :
- nei canali fognari, nel rispetto dei limiti di cui al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete fognaria*”;
 - in acque superficiali, conformemente al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete acque superficiali*”.
10. **Estrazione dell’acqua** – L’estrazione dell’acqua deve avvenire con modalità tali da evitare la contestuale estrazione di terreno o della sua frazione più fina e il verificarsi di cedimenti della superficie del suolo che possano pregiudicare la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell’emungimento.
11. **Dispositivo di misurazione** – Si prescrive l’installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata.
12. **Impianto e tecnologie di perforazione** – La perforazione deve essere eseguita mediante impianti attrezzati per il controllo di eruzioni di gas. Si prescrive inoltre l’adozione di misure idonee a depurare l’acqua dalla possibile presenza di gas di esercizio del pozzo. In caso di

rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone comunicazione, per le verifiche del caso.

13. **Controlli** – Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 5 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 10.566,70 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2050.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 7 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei e tarati dispositivi per le misurazioni delle portate e dei volumi d'acqua

derivata sia dai singoli pozzi che dal campo pozzi complessivo. Per il campo pozzi di Ro dovranno essere applicati i dispositivi di misurazione della portata su ogni singolo pozzo man mano che andranno riproforati. Il concessionario è tenuto a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE Direzione Tecnica e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo di concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino

dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
10. **Obblighi del concessionario e condizioni particolari della concessione** – Il concessionario è tenuto a rispettare le seguenti condizioni:
 - per quanto concerne il controllo analitico delle fonti di approvvigionamento, il concessionario è tenuto, ai sensi di quanto previsto dal Decreto 26 marzo 1991 - Allegato III "Controllo di qualità" - punto 2 - lettera A - comma b), e dell'Allegato IV - punto 3 lettera b) della circolare R.E.R. n. 9/2004, a provvedere all'esecuzione di n. 2 controlli/anno, nei periodi marzo/aprile - ottobre/novembre, con determinazione dei parametri previsti dalla tipologia di controllo "Verifica completa" specifica per acque sotterranee;
 - il concessionario deve verificare la corrispondenza delle aree di salvaguardia e provvedere, se necessario, a presentare adeguata documentazione al fine di procedere con la modifica del perimetro della zona di rispetto all'interno degli strumenti urbanistici comunali.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.